

Repubblica Italiana



COMUNE DI CASTELPIZZUTO

Provincia di Isernia

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE

COPIA

n. 15 del 27-09-2014

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE(I.U.C.).APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2014

Nell' anno *duemilaquattordici* mese di *Settembre* il giorno *ventisette* con inizio alle ore 20:45 ed in continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta **ordinaria** di **prima convocazione**.

Presiede Dr. DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO	SINDACO	Presente
2	ORSI MARINO	CONSIGLIERE	Presente
3	MARCELLO LIVIA	CONSIGLIERE	Assente
4	CARLUCCI FERNANDO ANTONIO	CONSIGLIERE	Assente
5	ROMANO SEBASTIANO	CONSIGLIERE	Presente
6	DI LUCA ANTONIO DOMENICO	PRESIDENTE	Assente
7	SUCCI ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. GABRIELLA QUARANTA che provvede alla redazione del presente verbale

IL CONSIGLIO COMUNALE

“Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Ricordato che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Visto il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), approvato con delibera di C.C. n.7 del 04.09.2014;

Esaminato il Piano Finanziario, allegato "A" alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Esaminate le tariffe , allegato "B", tutte elaborate sulla base dei coefficienti minimi stabiliti dal D.P.R. 158/99;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

- il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014;
- il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014) con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il Dm Interno 29 aprile 2014 (GU n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

- il Dm Interno 19 agosto 2014 con il quale è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2014 ;

Richiamato, infine, l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi dai Responsabili del servizio tributi e finanziario, ai sensi dell'art.49 del TUEL 267/2000 ;

All'unanimità dei voti

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'allegato piano finanziario per l'anno 2014, ALLEGATO "A";
- 2) di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARI" anno 2014 come risultanti da prospetto allegato sotto la lettera "B";
- 3) di determinare una riduzione tariffaria pari al 50% su quelle superfici utilizzate da utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti speciali assimilabili agli urbani, i quali, ancorché dichiarati assimilati, vengano di fatto avviati al recupero, in un ciclo proprio del produttore ovvero di terzi, nel rispetto delle vigenti normative, così come disciplinato dall'art.29 del Regolamento IUC (TARI);
- 4) di demandare all'organo esecutivo la determinazione delle rate e delle scadenze di pagamento della Tari per l'anno 2014;
- 5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n.214/2011)";

di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole unanime, resa per alzata di mano, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

ALLEGATO A

COMUNE DI CASTELPIZZUTO

Provincia di Isernia

PIANO FINANZIARIO RELATIVO

AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

TARI 2014

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

1.1 Tarsu in vigore sino al 2012

Visto il quadro particolarmente complesso, si ritiene opportuno riepilogare, almeno negli aspetti salienti, l'evoluzione normativa che ha portato alla formulazione della nuova tariffa.

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (**TARSU**) è stata istituita dalla legge 20 marzo 1941, n. 366, con la quale il Legislatore ha operato una completa revisione delle previgenti norme in materia di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani contenute nel T.U.F.L. (R.D. del 14 settembre 1931, n. 1175) il quale già prevedeva un corrispettivo per il ritiro e trasporto dei rifiuti domestici.

Il tributo è stato inizialmente oggetto di una sostanziale revisione ad opera del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per poi essere integralmente ridisciplinato dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 attraverso il quale il Legislatore, pur mantenendo pressoché inalterato l'impianto generale del tributo, ne ha ridefinito i caratteri rendendo più marcata la sua natura di "tassa" attraverso il rafforzamento del legame tra la sua corresponsione e la prestazione del servizio pubblico di rimozione dei rifiuti.

Al D.Lgs. 507/1993 hanno fatto seguito numerosi altri provvedimenti modificativi.

Il primo è stato il D. Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 (decreto Ronchi – **TIA1**), che aveva previsto la soppressione, seppure con modalità gradualità e rapportate alle singole situazioni gestionali e strutturali dei comuni, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti e dalla sua sostituzione con la tariffa per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Il medesimo decreto prescriveva, inoltre, che la tariffa fosse determinata in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio. Con l'emanazione del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 venivano definite nel dettaglio le modalità di determinazione e di applicazione della tariffa per il servizio di gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani.

La tariffa Ronchi non è mai diventata obbligatoria per i Comuni, date le ripetute proroghe e i provvedimenti che hanno di fatto bloccato la sua introduzione, per finire con la definitiva abrogazione a favore della tariffa integrata ambientale (**TIA2**) di cui all'articolo 238 del Codice ambientale (d.lgs. 152/2006).

In sintesi, il finanziamento del servizio rifiuti poteva essere attuato, questo sino al 31.12.2012, mediante 3 diverse tipologie di prelievo:

- la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU), disciplinata dal D.Lgs 507/93;
- la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, denominata anche tariffa di igiene ambientale (TIA1), disciplinata dall'art. 49 del D.Lgs 22/97 e dal DPR 158/99;

- la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, denominata tariffa integrata ambientale (TIA2), disciplinata dall'art. 238 del D.Lgs 152/2006;

1.2 Tares nel 2013

Col Decreto Salva Italia, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, mediante la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 387, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), **è stato istituito il "Nuovo Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES)**, a copertura dei costi relativi al servizio di igiene urbana e di altri servizi ad esso connessi, **che a partire dal 1° gennaio 2013, andrà a sostituire integralmente la T.A.R.S.U. "Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani" e la T.I.A. "Tariffa di Igiene Ambientale"**.

I commi 8 e 9 dell' art. 14 del sopra citato **Decreto Salva Italia** prevedono che il nuovo tributo sia corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le "norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".

Questo ha comportato percorsi di avvicinamento che sono decisamente più complessi nei Comuni come il nostro che nel 2012 adottavano la Tarsu, rispetto ai Comuni che già applicavano la Tia1/Tia2. La differenza essenziale risiede nelle regole di determinazione del nuovo prelievo sui rifiuti che, essendo interamente fondate sul D.P.R. 158/99, così come previsto dalla legge 228/12, coincidono con i criteri della Tia1 e della Tia2.

1.3 Iuc e relative componenti dal 2014

La TARES è stata abrogata dal comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC è composta da:

- **IMU (imposta municipale propria)** componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;
- **TASI (tributo servizi indivisibili)** componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- **TARI (tributo servizio rifiuti)** componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

L'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti commi :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI

Si rimanda alla lettura del testo normativo per la disciplina della TARI.

Il comma 651 così recita *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”* e il successivo comma 652 recita *“ Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, puo' commisurare la tariffa alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unita' di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa e qualitativa di rifiuti”*, confermando **la stesura di un Piano Finanziario conforme a quanto già normato con D.P.R. 158/1999.**

Pertanto, lo stesso impianto logico nella costituzione dei costi e nella determinazione delle tariffe adottato con la TARES a far data dal 01.01.2013 viene utilizzato anche per la TARI.

2. INTRODUZIONE AL PIANO FINANZIARIO

2.1 Linee guida del metodo tariffario sviluppato attraverso il presente piano

L'art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando *“E' approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”* .

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l'art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, *“l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali”* (comma 1), in modo da *“coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani”* (comma 2).

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.

Specifica poi l'art. 3, comma 2, che *“La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”*. L'art. 4, comma 3, prescrive infine che *“La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica”*.

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

1. individuazione e classificazione dei costi del servizio;
2. suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
3. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
4. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Il presente Piano finanziario redatto a norma dell'articolo 8 D.P.R. 158/1999, e successive modifiche e integrazioni, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari.

3. GLI OBIETTIVI DI FONDO

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso cui i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di

Castelpizzuto si pone. Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre anni).

3.1 Obiettivo d'igiene urbana

L'obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale.

3.2 Obiettivo di riduzione della produzione di RSU

L'obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione di carta, vetro, plastica, organico, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall'intera comunità, consentirà all'amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione.

3.3 Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento.

3.4 Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

La raccolta differenziata è un sistema di raccolta dei rifiuti che consente di raggruppare quelli urbani in base alla loro tipologia materiale, compresa la frazione organica umida, e di destinarli al riciclaggio, e quindi al riutilizzo di materia prima. Divisi a monte dai cittadini, presso la propria abitazione, e recuperati a domicilio dal Comune con il sistema "porta a porta" vengono destinati ad impianti di trattamento dei rifiuti. Qui vengono depurati dalla presenza di materiali estranei e non omogenei, e avviati agli impianti industriali di produzione che impiegano quelle che, a questo punto, sono divenute "materie prime seconde".

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido, legno, ecc.) sono conferiti, previa selezione e trattamenti, ai consorzi obbligatori, ove esistenti, e ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi.

Continuerà la campagna informativa nei confronti dell'utenza al fine di favorire comportamenti corretti dal punto di vista ambientale, in particolare, finalizzati alla riduzione dei rifiuti prodotti.

3.5 Obiettivo economico

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2014, che pertanto il Comune è tenuto a rispettare prevede la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

Inoltre il Comune persegue l'obiettivo della generale riduzione dei costi e la conseguente riduzione delle tariffe per il cittadino.

3.6 Obiettivo sociale

Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini in termini di qualità percepita del servizio.

Miglioramento della qualità territoriale derivanti dall'applicazione delle nuove modalità di gestione e dai nuovi livelli del servizio.

Le nuove modalità di gestione dovrebbero consentire di:

- agevolare il conferimento dei rifiuti;
- eliminare i contenitori stradali (antiestetici ed antigienici);
- mantenere una buona assistenza per gli utenti ai centri di raccolta comunali durante le operazioni di scarico;
- mantenere le agevolazioni per la raccolta differenziata tramite la registrazione per ogni singolo utente dei conferimenti presso il centro di raccolta (codici a barre e/o microchip sui contenitori personali);
- attivare il servizio a domicilio per la raccolta degli ingombranti;
- accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico un riduzione/esenzione della tariffa, secondo i propri programmi d'intervento socio – assistenziali e alla disponibilità finanziaria .

4. ANALISI DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI

4.1 I risultati raggiunti

Il quantitativo complessivo di rifiuti raccolti nell'anno 2013 risulta essere pari a kg 34.040 Per l'anno 2014 il quantitativo non dovrebbe discostare di molto.

5. IL MODELLO GESTIONALE

La gestione del servizio di igiene ambientale è svolto direttamente dal Comune con proprio personale e proprio mezzo (n.1 autocompattatore) I rifiuti vengono raccolti e conferiti all'impianto di trattamento e discarica sito in località "Tufo Colonoco" del Comune di Isernia.

Il servizio di riscossione del **TARI (tributo servizio rifiuti)** è effettuato direttamente dal Comune, così come le procedure tecnico – organizzative di verifica del servizio.

5.1 Il sistema attuale di raccolta e smaltimento

La raccolta differenziata ancora non è stata attivata.

La raccolta indifferenziata avviene mediante "**cassonetti stradali**"

6. IL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI - anno 2014

Rispetto al sistema attuale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti il programma degli interventi per il 2014 non introduce sostanziali modificazioni.

7. IL PROSPETTO ECONOMICO-FINANZIARIO

La tariffa è determinata secondo quanto disposto dall'art. 14 del D.L. 201/2011 e s. m. e i., dal D.P.R. 158/1999 e dal vigente Regolamento comunale che disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

La metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

- a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
- b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Le tariffa così determinata deve essere poi maggiorata:

- del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai sensi dell'art. 14, comma 28, del D.L. 201/2011 e s. m. e i.

7.1 Individuazione e classificazione dei costi del servizio

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo normalizzato.

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro categorie:

- a) CG => Costi operativi di gestione
- b) CC => Costi comuni
- c) CK => Costo d'uso del capitale

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.

COSTI DI GESTIONE (CG)

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana; possono essere divisi in:

Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata

$$\mathbf{CGID} = \mathbf{CSL} + \mathbf{CRT} + \mathbf{CTS} + \mathbf{AC}$$

dove

CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni) **CRT** = costi di raccolta e trasporto **CTS** = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato) **AC** = altri costi

Costi di gestione della raccolta differenziata

$$\mathbf{CGD} = \mathbf{CRD} + \mathbf{CTR}$$

dove

CRD = costi raccolta differenziata **CTR** = costi di trattamento e riciclo

€

COSTI COMUI

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all'esecuzione della raccolta dei rifiuti;

$$\text{CC} = \text{CARC} + \text{CGG} + \text{CCD}$$

dove

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso

CGG = costi generali di gestione

CCD = costi comuni diversi 6.3 Costo d'uso del Capitale (CK)

Il **metodo normalizzato** richiede, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (CK).

7.2 Suddivisione dei costi tra fissi e variabili

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l'individuazione della natura di tali valori:

Costi Fissi

Sono costituiti da:

- Costi di spazzamento e lavaggio delle strade, piazze e aree pubbliche: sono i costi sostenuti per il servizio di nettezza urbana, pulizia aree pubbliche ed in generale per il recupero di rifiuti abbandonati.
- Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati: sono costituiti dai costi di smaltimento del rifiuto abbandonato e degli altri rifiuti da spazzamento in discarica o, eventualmente, in altri impianti.
- Costi amministrativi dell'accertamento della riscossione e del contenzioso: sono costituiti dai costi del Concessionario della riscossione del tributo.
- Costi relativi all'ammortamento degli investimenti: sono i costi riferiti all'ammortamento annuale degli investimenti della gestione, esclusi i costi afferibili all'ammortamento di beni necessari alle operazioni di raccolta e trasporto.
- Costi per la gestione degli ecocentri: sono i costi della gestione dei CDR.
- Costi Generali di Gestione: rappresentano i costi sostenuti dal soggetto gestore e/o i costi del personale Comunale per l'aggiornamento dei dati sulle produzioni e sulle utenze.
- Costi comuni diversi: sono costituiti da costi di consumi elettrici, telefonici e di materiale di cancelleria relativi alla gestione del servizio; della realizzazione di campagne informative, di

consulenze varie, di convenzioni con associazioni, e delle riduzioni regolamentari praticate alle utenze ecc..

Costi Variabili

Sono costituiti da:

- Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati: rappresentano i costi del servizio di raccolta e di trasporto agli impianti di smaltimento dei rifiuti indifferenziati (secco non riciclabile, ingombranti e rifiuti da spazzamento), incluso l'ammortamento dei beni strumentali necessari.
- Costi di raccolta differenziata per materiale: rappresentano i costi del servizio di raccolta e di trasporto agli impianti di selezione e recupero dei rifiuti differenziati (multimateriale e carta, umido e verde) per singolo materiale aggregato in un singolo valore complessivo, incluso l'ammortamento dei beni strumentali necessari.
- Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati: sono costituiti dai costi di smaltimento del rifiuto residuo, secco non riciclabile ed ingombranti, in discarica o, eventualmente, in altri impianti.
- Costi di trattamento e riciclo: sono costituiti dai costi di conferimento per selezione o trattamento dei materiali riciclabili in strutture quali impianti di selezione del multimateriale o impianti di compostaggio, al netto dei proventi derivanti dalla eventuale vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti stessi.

In sintesi, la parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.

a) fissi : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK

b) variabili : CRT + CTS +CRD + CTR

TABELLA COSTI 2014 E SUDDIVISIONE FRA COSTI FISSI E COSTI VARIABILI

Determinazione costi sostenuti			
CG Costi di gestione		CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	€ 1.000,00

Voci di bilancio: B6 costi per materie di consumo e merci (al netto dei resi, abbuoni e sconti) B7 costi per servizi B8 costi per godimento di beni di terzi B9 costo del personale B11 variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci B12 accantonamento per rischi, nella misura ammessa dalle leggi e prassi fiscali B13 altri accantonamenti B14 oneri diversi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati	CRT costi raccolta e trasporto rsu	€	10.163,00
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	€	4.500,00
		AC altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)	€	0,00
		CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	€	0,00
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	€	0,00
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)		€	0,00
		CGG Costi Generali di Gestione	€	6.612,00
		CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)	€	417,00
CK Costi d'uso del capitale	Amm Ammortamenti		€	0,00
	Acc Accantonamento		€	0,00
	R Remunerazione del capitale		€	0,00

	$R=r(KNn-1+In+Fn)$ r tasso di remunerazione del capitale impiegato KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo		
l_{pn} Inflazione programmata per l'anno di riferimento			0,00%
X_n Recupero di produttività per l'anno di riferimento CK _n			0,00 %
Costi totali $\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$	€ <u>22.692,00</u>	TF - Totale costi fissi $\Sigma TF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK$	€ <u>8.029,00</u>
		TV - Totale costi variabili $\Sigma TV = CRT+CTS+CRD+CTR$	€ <u>14.663,00</u>

7.3 Ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;

Come sopra descritto, il D.P.R. 158/1999 suddivide i costi afferenti alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani, che devono essere coperti con la tariffa in due comparti: costi fissi (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani non specificamente correlate alla produzione di rifiuti da parte degli utenti) e costi variabili (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani la cui entità è proporzionale alla quantità di rifiuti prodotta e, conseguentemente, alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani).

Tutti queste voci concorrono alla commisurazione della base tariffaria per il nuovo sistema di calcolo.

La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e variabili, secondo la classificazione operata dal D.P.R. 158/199, nonché dalla ripartizione tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999).

Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari.

Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una categoria residuale), in cui rientrano, come specifica l'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999:

- le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere;
- le "comunità", espressione da riferire alle "residenze collettive e simili, di cui al gruppo catastale P1 del D.P.R. n. 138 del 1998, corrispondente all'attuale gruppo catastale B1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme).

Come meglio si vedrà, all'interno di questa ripartizione di base delle utenze, sussistono ulteriori sottoarticolazioni, in quanto:

-le utenze domestiche sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti (Allegato 1, tab. 1a e 2, del D.P.R. n. 158 del 1999);

-le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all'attività svolta, individuandosi 21 tipologie nei comuni fino a 5.000 abitanti e 30 tipologie nei comuni con una popolazione superiore (Allegato 1, tab. 3a e 3b, del D.P.R. n. 158 del 1999). Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 non detta regole precise come per la ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire "secondo criteri razionali".

E' del tutto evidente che occorre quindi individuare un corretto criterio che possa assecondare tale pur generico principio.

I criteri utilizzabili sono diversi, per il nostro Comune si è utilizzato il metodo della produzione presunta di rifiuti in Kg, come indicato nelle linee guida al DPR 158/99. Tali linee guide suggeriscono un metodo attraverso il quale si stima la quantità di rifiuti in Kg prodotti dalle utenze non domestiche moltiplicando la superficie totale dei locali occupati da ciascuna categoria di utenza non domestica per i coefficienti potenziali di produzione di cui alla tabella 4b dell'allegato 1 al Dpr 158/99 (coeff. Kd). Dal prodotto della superficie complessiva delle utenze non domestiche con i coefficienti scaturisce una stima di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, e per differenza scaturisce la quantità di rifiuti delle utenze domestiche.

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche				
<i>Costi totali utenze domestiche</i>	€	14.252,61	<i>Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ <u>5.043,01</u>

$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$		<i>Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ <u>9.209,60</u>
---------------------------	--	--	-------------------

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
<i>Costi totali utenze non domestiche</i>	€	8.439,39	<i>Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche</i>
			€ <u>2.985,99</u>
$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$			<i>Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche</i>
			€ <u>5.453,40</u>

ALLEGATO B

TARIFFE TARI 2014 COMUNE DI CASTELPIZZUTO

UTENZE DOMESTICHE

Fissa Variab.

D	1	OCCUPANTE 1	0,36	44,36
D	2	OCCUPANTI 2	0,42	103,50
D	3	OCCUPANTI 3	0,48	133,07
D	4	OCCUPANTI 4	0,52	162,64
D	5	OCCUPANTI 5	0,54	214,39
D	6	OCCUPANTI 6 O PIU'	0,53	251,36
		UTENZE NON DOMESTICHE		
N	1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CULTO	0,50	0,90
N	2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI ,IMPIANTI SPORTIVI	0,75	1,36
N	3	STABILIMENTI BALNEARI	1,13	2,05
N	4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,58	1,05
N	5	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,73	3,16
N	6	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,45	2,66
N	7	CASE DI CURA E RIPOSO	1,52	2,76
N	8	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	1,54	2,79
N	9	BANCHE ED ISTITUTO DI CREDITO	0,75	1,38
N	10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA,FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	1,61	2,92
N	11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	1,74	3,18
N	12	ATTIVITA ARTIGIANE TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRAULICO,FABBRO,ELETTICISTA	1,33	2,43
N	13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	1,56	2,83

N	14	ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,70	1,33
N	15	ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,15	2,09
N	16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	9,48	17,27
N	17	BAR, CAFFE,PASTICCERIA	7,49	13,64
N	18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORMAGGI,GENERI ALIMENTARI	0,98	1,77
N	19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	3,66	6,66
N	20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLIO	0,58	1,06
N	21	DISCOTECHES ,NIGHT CLUB	1,74	3,17

Parere di regolarità contabile:

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.TO DOTT.SSA QUARANTA GABRIELLA

Parere di regolarità tecnica:

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.TO BUCCI DOMENICA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GABRIELLA QUARANTA

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 07-10-2014 nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 07-10-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GABRIELLA QUARANTA

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27-09-2014 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

Castelpizzuto, 07-10-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GABRIELLA QUARANTA

||

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 07-10-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA QUARANTA